



ATTO COSTITUTIVO PRAESIDIOMARIS APS

In data 5 Marzo 2022, presso la sede legale dell'associazione ubicata in Via Francesco Barbolani, 2b, 56128 Marina di Pisa, Pisa c/o il Residence Hotel L'Incanto di Boccadarno, alle ore 11:00, si sono riunite le seguenti persone:

Giulia Bartolozzi nata a Firenze (FI) il 26/01/1973, residente a Firenze (FI), Via del Moro 1, cittadina Italiana codice fiscale BRTGLI73A66D612L

Antonio Boccia nato San Giuliano Terme (PI) il 24/08/1956 residente a Empoli (FI) Via Bonistallo 54, cittadino Italiano codice fiscale BCCNTN56M24A562P

Isabella Maria Martina Borella nata a Lucca (LU) il 11/11/1959 residente a Lucca (LU), Via Baccelli 289, cittadina Italiana fiscale BRLSLL59S51E715Y

Valter Calsteivetro nato a Cattolica (RN) il 02/06/1959 residente a Cascina (PI), Via San Donato 37h, cittadino Italiano codice fiscale CSTVTR59H02C357I

Anna Maria De Biasi, nata a Arcola (SP) il 24/08/66, residente a Livorno in via Piave 28, cittadina Italiana codice fiscale DBSNMR66M64A373N

Alessandro Maggi nato a Lucca il 17/12/1957 residente a Lucca, Via Felino Sandei 296, cittadino Italiano codice fiscale MGGLSN57T17E715G

Antonio Spadoni nato Pisa (PI) il 20/01/1958 residente a Lucca, Via Giovanni Sercambi Traversa I 23, cittadino Italiano codice fiscale SPDNTN58A20G702X

I presenti designano, in qualità di *Presidente* dell'Assemblea costitutiva, il Sig. Antonio Spadoni il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig.ra Anna Maria De Biasi quale *Segretaria* ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i *motivi* che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello *Statuto* contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente *Atto costitutivo*, che viene *approvato all'unanimità*.

I presenti, di comune accordo, *convergono e stipulano* quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*:

"PRAESIDIOMARIS APS", da ora in avanti denominata "*associazione*". L'associazione, che ha sede legale nel Comune di PISA all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'associazione ha *durata illimitata*.

ART. 2 - L'associazione *non ha scopo di lucro* e, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati, persegue finalità *civiche*,

solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, come da co.1, art.5 Cts (Codice del terzo settore):

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* e all'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali*, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del *randagismo*, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale* e del *paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale*;
- i) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso;
- t) organizzazione e gestione di *attività sportive dilettantistiche*;
- v) promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;

Le finalità perseguite sono le seguenti:

DIFFONDERE e accrescere nella società la sensibilità ed il senso di responsabilità verso la salvaguardia del mare e degli ecosistemi marini, fluviali e lacustri, promuovendo i principi e le buone pratiche per la loro conservazione, tutela e valorizzazione nonché il rispetto e la corretta gestione delle loro risorse e del loro utilizzo in un'ottica di sostenibilità ambientale, con il fine ultimo di ridurre il più possibile l'impatto ed il degrado derivante dalle attività umane.

- PROTEGGERE il mare e gli ecosistemi marini, fluviali e lacustri dalle minacce dirette e indirette, contribuendo alla individuazione delle cause e dei possibili rimedi, proponendo e perseguendo azioni di prevenzione o di riduzione dei danni derivanti in particolare dalle attività umane, e con lo scopo di consegnarli alle generazioni future preservati nella loro qualità e diversità.

- CONSIDERARE come principio ispiratore di tutte le attività dell'associazione la consapevolezza che il mare e gli ecosistemi acquatici costituiscono un bene comune insostituibile e di vitale importanza per la vita sul pianeta e che, in quanto tali, devono essere tutelati con il massimo impegno, operando sempre con fini di solidarietà sociale e senza scopo di lucro

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale e particolare sopra elencate, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto ministeriale 107/2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il *Consiglio Direttivo* sia composto da 5 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti *cariche*:

Presidente Antonio Spadoni

Vice – Presidente Valter Castelvetro

Segretario Anna Maria De Biasi

Tesoriere Alessandro Maggi

Consigliere Isabella Maria Martina Borella

ART. 4 Il *primo esercizio* si chiuderà in data 31 Dicembre 2022. I *successivi esercizi* hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 5 Le *spese* del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig.ra Giulia Bartolozzi
Sig. Antonio Boccia
Sig.ra Isabella Maria Martina Borella
Sig. Valter Castelvetro
Sig.ra Anna Maria De Biasi
Sig. Alessandro Maggi
Sig. Antonio Spadoni

Marina di Pisa (PI), 05/03/2022

AGENZIA DELLE ENTRATE
- UFFICIO DI LUCCA -

registrazione fatta il

- 5 APR 2022

Al n.





STATUTO "PRAESIDIOMARIS APS"

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*: "PRAESIDIOMARIS APS", da ora in avanti denominata "associazione", con *sede legale* nel Comune di PISA e con *durata illimitata*.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati, persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento, *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi*, di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, come da co.1, art.5 Cts (Codice del terzo settore):

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* e all'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali*, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale* e del *paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale*;
- i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso;
- t) organizzazione e gestione di *attività sportive dilettantistiche*;
- v) promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;

In maggior dettaglio le finalità perseguite sono le seguenti:

DIFFONDERE e accrescere nella società la sensibilità ed il senso di responsabilità verso la salvaguardia del mare e degli ecosistemi marini, fluviali e lacustri, promuovendo i principi e le buone pratiche per la loro conservazione, tutela e valorizzazione nonché il rispetto e la corretta gestione delle loro risorse e del loro utilizzo in un'ottica di sostenibilità ambientale, con il fine ultimo di ridurre il più possibile l'impatto ed il degrado derivante dalle attività umane.

- **PROTEGGERE** il mare e gli ecosistemi marini, fluviali e lacustri dalle minacce dirette e indirette, contribuendo alla individuazione delle cause e dei possibili rimedi, proponendo e perseguendo azioni di prevenzione o di riduzione dei danni derivanti in particolare dalle attività umane, e con lo scopo di consegnarli alle generazioni future preservati nella loro qualità e diversità.

- **CONSIDERARE** come principio ispiratore di tutte le attività dell'associazione la consapevolezza che il mare e gli ecosistemi acquatici costituiscono un bene comune insostituibile e di vitale importanza per la vita sul pianeta e che, in quanto tali, devono essere tutelati con il massimo impegno, operando sempre con fini di solidarietà sociale e senza scopo di lucro

In particolare, per il raggiungimento dei propri scopi, l'associazione prevede di:

1) **PROMUOVERE** e diffondere i principi dell'Associazione all'interno della società, organizzando dibattiti ed eventi su questioni di interesse dell'Associazione stessa, senza alcuna discriminazione di genere, orientamento politico, religioso o sessuale, e senza mai esprimere opinioni e prese di posizione di natura partitica o confessionale.

2) **INCORAGGIARE** le persone a far parte dell'Associazione, impiegando e valorizzando le proprie competenze per promuovere e svolgere attività nell'interesse dell'Associazione stessa, agendo sempre nel rispetto dei suoi principi etici.

3) **COSTITUIRE**, organizzare e sovrintendere le sedi locali dell'associazione, coordinandone le attività ed omogeneizzandone le modalità gestionali ed amministrative, favorendo la comunicazione e la collaborazione tra di esse per il raggiungimento degli scopi comuni, promuovendo socialità, amicizia e collaborazione reciproca.

4) **COOPERARE** con università, centri di ricerca, istituzioni, enti ed associazioni che svolgono ricerca nell'ambito della tutela e valorizzazione degli ambienti marini, per rilevare dati, effettuare ricerche e monitoraggi con particolare riguardo ai livelli di inquinamento alle loro cause, e agli effetti sull'ambiente, allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni e di individuare possibili rimedi.

5) **ESTENDERE** la cooperazione a organi amministrativi e di governo locali, regionali, nazionali, comunitari e internazionali per acquisire e diffondere la conoscenza delle leggi e delle normative esistenti al riguardo; formulare proposte e promuovere azioni per farle rispettare in modo più efficace; adoperarsi per proporre e promuovere eventuali modifiche migliorative.

6) **COLLABORARE** con altre associazioni, club di servizi, organizzazioni non governative e di volontariato, sia nazionali che internazionali, aventi scopi simili o attinenti, sempre nell'ottica di operare per la preservazione e la cura del mare e degli ambienti acquatici, anche utilizzando forme di partenariato.

7) **ORGANIZZARE** attività ed eventi aperti alla partecipazione della comunità, allo scopo di sensibilizzare verso le tematiche della protezione dell'ambiente marino e degli ambienti acquatici, ed anche per la raccolta dei fondi necessari per tutte le iniziative dell'associazione, quali ad esempio:

- attività ed eventi di tipo artistico e culturale (mostre, convegni, conferenze, concorsi fotografici, letterari o artistici in genere, eventi musicali o di intrattenimento, ecc.)
- attività di tipo turistico legate al mare (uscite e gite in barca a vela, tour guidati, visite a località marine di interesse, ecc.)
- attività di tipo sportivo dilettantistico legate al mare (regate, pesca sportiva, attività di snorkeling o subacquee, ecc.)



Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.



8) DIFENDERE l'ambiente marino combattendo in modo pacifico contro le forme evidenti di violazione delle regole per la sua tutela, portandole a conoscenza del pubblico e delle autorità, tramite l'utilizzo in modo appropriato di tutti i mezzi di comunicazione disponibili, ed anche ostacolando a scopo dimostrativo, sempre con mezzi leciti e che non danneggino persone o cose.

9) CONSIDERARE l'Associazione anche come un mezzo di crescita culturale e sociale per i giovani, di educazione alla cultura della legalità, della solidarietà e della cittadinanza consapevole. A questo scopo potrà venire effettuata promozione nelle scuole e nelle organizzazioni giovanili, coinvolgendo attivamente i giovani in attività divulgative, di informazione, finalizzate a specifiche azioni e interventi a tutela dell'ambiente marino e degli ambienti acquatici, prevedendo anche percorsi di formazione professionalizzanti.

10) AIUTARE le persone svantaggiate, diversamente abili o con minori possibilità economiche, favorendo la loro partecipazione alle attività dell'Associazione ed aiutandole a conoscere ed apprezzare le bellezze dell'ambiente marino anche con iniziative dedicate.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale e particolare sopra elencate, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale 107/2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del *Consiglio Direttivo*.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, l'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al *Consiglio Direttivo* una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- curriculum vitae

12 26/05 3

Il *Consiglio Direttivo* delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del *Consiglio Direttivo*, nel libro degli associati.

Il *Consiglio Direttivo* deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal *Consiglio Direttivo*, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo *criteri di ammissione* strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate purché preventivamente autorizzate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte*, *recesso* o *esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al *Consiglio Direttivo*, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.



4

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.*

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)



Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- *Il Consiglio Direttivo*;
- l'organo di controllo (qualora costituito o obbligatorio per legge)

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Si ritengono validi per la convocazione anche mezzi di comunicazione informatici o messaggistica telefonica sul numero di telefono risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata, quando se ne ravvisa la *necessità*, da parte del presidente su indicazione del consiglio direttivo a maggioranza dei suoi componenti, o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento dell'associazione*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

In assemblea straordinaria per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)



Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del *Consiglio Direttivo* tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati qualora siano presenti;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 7, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni.

La *maggioranza* dei consiglieri del direttivo sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Si considera valida anche la partecipazione in teleconferenza e quindi la presenza e facoltà di voto, purché ci sia la possibilità di identificare con certezza il partecipante.

Le *deliberazioni* del *Consiglio Direttivo* sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri del direttivo è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Handwritten signature and initials.



ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto dal Consiglio Direttivo* a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto *Il Consiglio Direttivo* e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del *Consiglio Direttivo*, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed *Il Consiglio Direttivo*, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, *referendo a quest'ultimo* in merito all'attività compiuta.

ART. 10 (Altre cariche sociali)

Le cariche sociali nominate dal consiglio direttivo, oltre al presidente, sono le seguenti:

Vice Presidente: sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Segretario: Si occupa di redigere e custodire i libri sociali, provvedere alla stesura dei verbali di assemblea e di consiglio direttivo, delle comunicazioni ufficiali *dell'associazione*.

Tesoriere: Si occupa della tenuta del bilancio e degli adempimenti finanziari e fiscali

ART. 11 (Organo di controllo)

L'**Organo** di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche *con riferimento* alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 *bis*
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione qualora sia costituito, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, bandi di gara per l'assegnazione di finanziamenti per ricerca, per progetto o per le normali attività dell'associazione, senza limitazioni territoriali o di ente emittente, nonché donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi tra cui le *attività* e gli eventi descritti al punto 7) dell'articolo 2, nonché da altre attività diverse da quelle di *interesse generale*, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal *Consiglio Direttivo*, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.



CE
Albo
8
Ar

Qualora si dovessero creare le condizioni per cui risulta necessario in **ottemperanza** della normativa vigente o comunque ritenuto necessario dall'assemblea per accresciuto **volume di affari**, l'associazione provvederà a:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati
- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 16 (Libri)



L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del *Consiglio Direttivo*;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del *Il Consiglio Direttivo*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: Previa domanda anche verbale al segretario che renderà disponibili i libri associativi richiesti per la sola visione.

ART. 18 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro **rapporto di lavoro** retribuito con l'associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

2
Almab 9

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Marina di Pisa, 5 Marzo 2022

Autore's / Valeri

Stuocellelli

poluella in off l'okineBoulo

lulu c'eluck

Roberto Bocis

De la Mphi

Gruke Boudin



10
Autore's